



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.11.2024
COM(2024) 539 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato specializzato per l'energia UE-Regno Unito
istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito**

ALLEGATO

Raccomandazione .../2024

del comitato specializzato per l'energia istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

del ...

a ciascuna parte con riferimento alla messa a punto di procedure tecniche per l'uso efficiente degli interconnettori elettrici

Il comitato specializzato,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in particolare l'articolo 311, paragrafi 1 e 2, l'articolo 312, paragrafi 1 e 2, l'articolo 317, paragrafi 1, 2 e 3, e l'allegato 29,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nel suo ambito di competenza il comitato specializzato per l'energia ("comitato specializzato") ha il potere di monitorare ed esaminare l'attuazione dell'accordo stesso e di garantirne il corretto funzionamento. In virtù dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera c), ha il potere di adottare decisioni e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da detto accordo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato gliene ha delegato i poteri a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f). In virtù dell'articolo 329, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, formula le necessarie raccomandazioni per garantire l'effettiva attuazione dei capi di sua competenza.
- (2) In virtù dell'articolo 312, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato adotta, in via prioritaria, le misure necessarie a norma dell'articolo 317 per assicurare che i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) elaborino, entro un termine specifico, modalità che stabiliscono le procedure tecniche conformemente all'allegato 29.
- (3) Il 7 febbraio 2023 il comitato specializzato ha adottato la raccomandazione n. 1/2023, con cui raccomanda a ciascuna parte di chiedere ai rispettivi TSO di comunicare le informazioni aggiuntive previste all'allegato II di detta raccomandazione entro cinque mesi dalla data della richiesta.
- (4) A luglio 2023 i TSO dell'Unione europea e del Regno Unito hanno comunicato alle parti le informazioni aggiuntive in risposta alle rispettive richieste e le autorità di regolazione dell'UE e del Regno Unito hanno trasmesso alle parti pareri ragionati su

tali informazioni. Il comitato specializzato, riunitosi 9 novembre 2023, ha accolto con favore questi importanti contributi all'attuazione del titolo "Energia" dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

- (5) I TSO e le autorità di regolazione tanto dell'UE quanto del Regno Unito hanno individuato rischi significativi di manipolazione del mercato associati all'approccio che prevede un registro degli ordini preliminari per la gestione degli scambi di energia elettrica del giorno prima sulla base del concetto di *multi-region loose volume coupling* (MRLVC).
- (6) I TSO e le autorità di regolazione tanto dell'UE quanto del Regno Unito rilevano che i potenziali benefici del registro comune degli ordini per l'MRLVC dipenderanno dalla capacità di risolvere di una serie di sfide basilari in termini di impostazione. Prima di prendere qualsiasi decisione riguardo all'attuazione, occorrono ulteriori sforzi specifici per dare un'impostazione solida all'MRLVC seguendo l'approccio che prevede un registro comune degli ordini. Tale impostazione dovrà, tra le altre cose, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente dei mercati dell'energia elettrica all'ingrosso dell'UE e del Regno Unito e tenere conto di eventuali compromessi tra l'efficienza dell'MRLVC e il funzionamento sicuro ed efficiente dei predetti mercati. Prima di qualsiasi decisione riguardo all'attuazione serviranno anche consultazioni e valutazioni esaustive nonché un rigoroso collaudo del meccanismo. Il comitato specializzato ha sottolineato anche che l'impostazione deve essere coerente con il processo di cui all'articolo 312, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 317 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e con le prescrizioni dell'allegato 29.
- (7) Dall'analisi costi-benefici del 2021 e dalle informazioni aggiuntive preparate dai TSO dell'UE e del Regno Unito nel 2023 emerge che l'efficienza dell'MRLVC dipenderà in larga misura dall'accuratezza dello strumento di previsione della posizione netta per le zone di offerta confinanti. Prima di prendere qualsiasi decisione riguardo all'attuazione serviranno ulteriori sforzi specifici per sviluppare e confermare la validità del concetto di tale strumento di previsione. Il comitato specializzato osserva che, nella loro relazione, i TSO dell'UE e del Regno Unito hanno proposto un approccio per fasi allo sviluppo dello strumento di previsione, a cominciare da una fase iniziale di progettazione del prototipo e convalida.
- (8) Sia l'UE che il Regno Unito si sono dati obiettivi ambiziosi di sfruttamento del potenziale di produzione di energia rinnovabile nei mari del Nord al fine di migliorare l'accesso all'energia a prezzi abbordabili e progredire nella transizione verso la neutralità climatica. Conformemente all'articolo 321 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le parti cooperano allo sviluppo dell'energia rinnovabile da impianti offshore condividendo le migliori pratiche e, se del caso, agevolando lo sviluppo di progetti specifici. I TSO dell'UE e del Regno Unito hanno indicato nella loro relazione che lo sviluppo di progetti ibridi offshore in futuro richiederà disposizioni sugli scambi di energia elettrica che sostengano una fissazione dei prezzi e un uso della capacità improntati all'efficienza. Il comitato specializzato ha preso atto che occorre ragionare ancora su come garantire che le disposizioni relative agli scambi di energia elettrica tra UE e Regno Unito sostengano le ambizioni di rapido sviluppo di progetti di energia rinnovabile nei mari del Nord.

- (9) L'analisi costi-benefici del 2021 ha individuato in un prezzo unico di equilibrio per il Regno Unito nell'orizzonte temporale del giorno prima il presupposto alla base di tutte le opzioni di impostazione dell'MRLVC in esame. Nell'agosto 2023 il Regno Unito ha pubblicato la sua risposta alla consultazione sul *re-coupling* delle aste britanniche pertinenti per gli scambi transfrontalieri con l'UE nell'orizzonte temporale del giorno prima. L'analisi del Regno Unito ha riscontrato che la maggior parte dei partecipanti era a favore delle proposte illustrate nella consultazione. Il Regno Unito si è quindi messo in contatto con il comitato specializzato e ha presentato gli esiti della consultazione.
- (10) Alla luce dei progressi compiuti finora dai TSO e delle informazioni aggiuntive fornite in risposta all'allegato II della raccomandazione n. 1/2023, il comitato specializzato dovrebbe appellarsi alle parti per garantire che i TSO intraprendano la fase successiva dei lavori. Tali lavori dovrebbero concentrarsi sulla risoluzione delle problematiche basilari evidenziate in termini di impostazione, al fine di adempiere agli obblighi imposti al comitato specializzato dall'articolo 312, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (11) Il comitato specializzato osserva che le parti si attendono un approccio per fasi allo sviluppo delle procedure tecniche per l'MRLVC, a cominciare da una fase iniziale di convalida del concetto. Alla luce delle conclusioni della relazione dei TSO trasmessa a luglio 2023, servono analisi supplementari che dovrebbero essere incluse nella fase di convalida del concetto. Questa fase dovrebbe gettare le basi e sostenere l'elaborazione di un'unica serie di progetti di procedure tecniche per l'MRLVC, in linea con l'articolo 312, paragrafo 1, e l'articolo 317, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (12) Qualsiasi decisione del comitato specializzato sull'attuazione di procedure tecniche per una soluzione MRLVC secondo l'approccio che prevede un registro comune degli ordini, a norma dell'articolo 317, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dovrebbe essere preceduta dalla consultazione delle parti interessate, da rigorosi periodi di collaudo e da un'analisi costi-benefici aggiornata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il comitato specializzato prende atto che l'approccio che prevede un registro degli ordini preliminari non è un'opzione praticabile per l'ulteriore sviluppo di una soluzione basata sul *multi-region loose volume coupling* (MRLVC) e raccomanda alle parti di non perseguirlo oltre.

Articolo 2

Il comitato specializzato raccomanda a ciascuna parte di chiedere ai rispettivi TSO dell'energia elettrica e, per l'Unione europea, all'ENTSO-E, che agevola l'operato dei TSO dell'UE, di avviare congiuntamente una fase iniziale di validazione del concetto prima di mettere a punto la serie unica di progetti di procedure tecniche per l'MRLVC conformemente all'allegato 29 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, corredati da analisi di sostegno, ivi compresi:

- (a) un calendario operativo ottimale che combini le operazioni dell'MRLVC, il coupling unico del giorno prima dell'UE e le disposizioni relative al mercato britannico dell'energia elettrica all'ingrosso in un approccio basato su un registro comune degli ordini, incluse anche modalità ottimali di convalida e alternative. Il calendario

operativo ottimale dovrebbe promuovere un uso robusto ed efficiente degli interconnettori, riducendo al minimo i rischi per il funzionamento sicuro dei mercati dell'energia elettrica all'ingrosso dell'UE e del Regno Unito e tenendo conto dei possibili sviluppi di mercato fino al 2030-2035. È opportuno valutare, e per quanto possibile, quantificare i rischi operativi associati a tale calendario sul fronte tanto del coupling unico del giorno prima dell'UE quanto del mercato britannico dell'energia elettrica all'ingrosso. Nell'analisi a corredo dovrebbe figurare una gamma di opzioni di calendari operativi per sostenere l'individuazione e la valutazione della validità del calendario ottimale;

- (b) un progetto di capitolato d'oneri per un prototipo di strumento di previsione della posizione netta per le zone di offerta confinanti. Il progetto di capitolato d'oneri dovrebbe includere una descrizione dettagliata dei requisiti, tra cui:
- la metodologia da utilizzare (ad esempio, statistica e/o deterministica);
 - i risultati specifici che lo strumento di previsione dovrebbe produrre;
 - le modalità con cui lo strumento di previsione integrerà i futuri sviluppi di mercato, compresa la futura introduzione di nuove zone di offerta onshore od offshore;
 - le modalità con cui i risultati prodotti dallo strumento di previsione confluiranno nei più ampi processi dell'MRLVC;
 - eventuali altri requisiti fondamentali individuati mediante i lavori di cui alla lettera a) e all'articolo 3.

Il progetto di capitolato d'oneri dovrebbe essere corredato da quanto segue:

- informazioni sulle modalità di emanazione e sulla disciplina del bando di gara, comprese considerazioni sulla proprietà e sui diritti di proprietà intellettuale;
- una ripartizione dettagliata delle tempistiche e dei costi previsti;
- eventuali aspetti rilevanti connessi alle funzioni amministrative necessarie per affrontare le interdipendenze fra i sistemi del Regno Unito e dell'UE in sede di attuazione della soluzione MRLVC.

Articolo 3

1. Il comitato specializzato raccomanda alle parti di chiedere ai rispettivi TSO dell'energia elettrica e, per l'Unione europea, all'ENTSO-E, che agevola l'operato dei TSO dell'UE, di stilare una relazione congiunta per il comitato specializzato nella quale siano esaminati eventuali ostacoli alla realizzazione progetti offshore ibridi e congiunti derivanti dalle attuali disposizioni relative agli scambi o dall'MRLVC, nonché eventuali modifiche specifiche da apportare alle disposizioni vigenti in materia di scambi o caratteristiche specifiche di progettazione dell'MRLVC necessarie per giungere a scambi efficienti di energia elettrica che sostengano la realizzazione di progetti offshore ibridi e congiunti.
2. La relazione congiunta dei TSO dovrebbe sondare l'impatto tanto delle disposizioni vigenti in materia di scambi quanto della soluzione MRLVC sui progetti ibridi e congiunti nel medio periodo (orizzonte 2030-2035), dedicando un'attenzione particolare agli aspetti seguenti:

- l'ambito di applicazione delle modalità di scambio, e se e come queste potrebbero incidere sulle prestazioni dell'allocazione della capacità;
- le possibili modalità di funzionamento delle disposizioni relative agli scambi in diversi assetti di mercato, in particolare nelle zone di offerta offshore; e
- se la giustificazione economica dell'investimento nelle infrastrutture possa risultare sufficientemente chiara.

La relazione congiunta dei TSO dovrebbe prendere in considerazione quanto segue:

- la natura e l'entità del possibile sviluppo di infrastrutture per l'energia rinnovabile offshore nei mari del Nord nel medio periodo, tra cui possibili interconnettori ibridi, isole energetiche, reti magliate ed elettrolizzatori offshore;
- i possibili meccanismi di formazione dei prezzi;
- il ruolo complementare delle disposizioni relative agli scambi a termine e infragiornalieri;
- l'impatto sull'accuratezza delle previsioni per le zone di offerta confinanti; e
- eventuali adeguamenti specifici da apportare alle caratteristiche di progettazione di tali modalità di scambio, entro i rispettivi confini generali, per aiutare a superare gli ostacoli individuati o eventuali requisiti per lo sviluppo e il funzionamento di progetti offshore ibridi e congiunti al fine di giungere a disposizioni di scambio efficienti.

Articolo 4

I lavori raccomandati agli articoli 2 e 3 dovrebbero prevedere controlli e contributi periodici delle parti. Potrebbero anche contemplare la possibilità che i TSO si confrontino con una platea più ampia di portatori di interessi, fra cui ad esempio regolatori, gestori del mercato elettrico designati/borse dell'energia e il mondo accademico.

Articolo 5

Il comitato specializzato raccomanda alle parti di coordinare la comunicazione con i rispettivi TSO dell'energia elettrica e, per l'Unione europea, con l'ENTSO-E, che agevola l'operato dei TSO dell'UE, in relazione agli articoli 2 e 3 e di chiedere loro di ultimare i lavori di cui a detti articoli entro 11 mesi dall'adozione della presente raccomandazione.

Articolo 6

Il comitato specializzato raccomanda alle parti di chiedere ai rispettivi TSO dell'energia elettrica e, per l'Unione europea, all'ENTSO-E, che agevola l'operato dei TSO dell'UE, di chiedere alle autorità nazionali di regolazione dell'energia del Regno Unito e all'ACER di formulare, entro un mese dalla presentazione della relazione congiunta dei TSO, un parere informale in merito ai lavori completati di cui agli articoli 2 e 3.

[Fatto a [XX], [DATA]]